



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Ordinanza n. 18 del 31/07/2018

Oggetto: **Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati**

IL SINDACO

Dato atto che:

- a) il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo ai Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;
- b) la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
- c) gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Malvagna sono:
 - migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrità;
 - tutelare il decoro;
 - ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - promuovere comportamenti più corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;

Premesso che

lo stazionare dei rifiuti all'interno dei cassonetti ad elevate temperature produce cattivi odori dovuti alla decomposizione dei rifiuti organici con conseguenti disagi e possibili problematiche igienico-sanitarie per la popolazione:

Atteso che

- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/R1F del 07/06/2018, impone ai Sindaci di attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, così da ridurre le quantità di rifiuti conferiti in discarica;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

- a) al fine di salvaguardare la pubblica salute, l'igiene ambientale e la pubblica salubrità del territorio comunale anche nelle more dell'adozione di ogni ulteriore azione e/o regolamento in materia;
- b) al fine di preservare l'ambiente, con il recupero dei rifiuti, da ulteriori forme di inquinamento e permettendo il risparmio di notevoli risorse naturali;

Attesa quindi la necessità d'intervenire ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 con misure mirate ad una maggiore prevenzione/sanzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini ed impresa dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale e che hanno i caratteri degli interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei privati e del pubblico;

Richiamati:

- a) il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- b) la L. R. n° 9/2010 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- c) l'Ordinanza n. 4/rif. del 07/06/2018 emanata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- d) il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- e) la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
- f) il TU. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e ss.mm.ii.;
- g) l'ordinamento amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati;

ORDINA

Quanto segue:

A partire da lunedì 20 agosto 2018 i rifiuti vanno conferiti secondo le seguenti modalità:

i rifiuti vanno conferiti tra le ore 22.00 e le ore 9.00 del giorno successivo in strada, accanto alla propria abitazione, in sacchetti chiusi secondo il seguente calendario settimanale:

LUNEDÌ:	UMIDO
MARTEDÌ:	CARTA E CARTONE
MERCOLEDÌ:	UMIDO / VETRO
GIOVEDÌ:	PLASTICA E METALLO
VENERDÌ:	INDIFFERENZIATO
SABATO:	UMIDO / INGOMBRANTI

A partire da Lunedì 3 settembre 2018 la rimozione di tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale.

È fatto divieto assoluto di:

- a) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sul territorio comunale, gettare cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti vari sui marciapiedi, ai margini della strada o sul suolo pubblico in generale;
- b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche di fronte la propria abitazione o attività, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, con modalità diverse rispetto a quanto prescritto nella presente Ordinanza;
- c) effettuare, in modo non autorizzato, forme di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
- d) asportare dai contenitori/sacchi rifiuti precedentemente introdotti;
- e) incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi gli scarti vegetali, sia in area privata che in area pubblica;
- f) introdurre rifiuti o liquidi all'interno dei pozzetti e/o caditoie stradali;
- g) conferire nei contenitori della raccolta differenziata:
 - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, oli vegetali esausti, potature, telefoni, ecc.);
 - rifiuti liquidi e fanghi;
 - rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi;
 - rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati per i servizi di raccolta e trasporto;
 - rifiuti taglienti/acuminati senza le adeguate protezioni;
 - rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile;
 - rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici;
- h) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;

- i) depositare rifiuti/contenitori/sacchetti in modo tale da costituire pericolo, intralcio alla circolazione stradale pedonale e veicolare e ritardo per lo svuotamento dei contenitori;
- j) lasciare sulla pubblica via e negli spazi verdi o ineditati gli escrementi di cani e di altri animali domestici di proprietà; saranno sanzionati anche i proprietari di animali qualora, interpellati dagli addetti ai controlli, non fossero forniti di sacchetto e paletta per l'asportazione di eventuali rifiuti prodotti dagli animali di proprietà.

È fatto obbligo di:

- a. procedere alla pulizia delle aree pubbliche o menate occupate e/o utilizzate per esercizi commerciali, per carico e scarico merci e cantieri nonché la pulizia e lo sgombero di rifiuti giacenti su terreni ed aree non edificate.
- b. provvedere a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione dello stesso ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- c. segnalare agli Uffici competenti del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte di cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

11) **E' FATTO OBBLIGO**, a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche di differenziare i rifiuti come segue:

- LE BUSTE DI CELLOPHAN E/O DI PLASTICA devono essere raccolte e richiuse nei sacchi a perdere;
 - I CARTONI E LE SCATOLE, dopo essere stati ridotti di volume e legati fra loro, devono essere posizionati pronti per essere ritirati dal servizio di Igiene Urbana. Le carte, invece, devono essere inserite in una busta/sacco dedicati;
- GLI ALTRI RIFIUTI (GRUCCE, CASSETTE IN PLASTICA etc.) devono essere separatamente e ordinatamente accatastati.

Ai fini della verifica circa il rispetto della presente Ordinanza, gli Organi addetti al Controllo hanno facoltà di richiedere l'apertura di sacchi e/o pacchi ed involucri per verificare che al loro interno vi siano contenuti solo materiali consentiti.

DISPONE

- che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano punite, ai sensi dell'art. 7 -bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi della L.689/81, con la sanzione minima di € 25,00 (euro venticinque/00) e massima di € 500.00 (euro cinquecento/00), da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;
- che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecunarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
- che le violazioni a quanto previsto dal punto 7 del provvedimento siano punite, ai sensi dell'art. 255 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro € 300.00 (euro trecento/00) ad € 3.000.00 (euro tremila/00); se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPONE

- che l'attuazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza sia demandata:
 - a) al Responsabile Area Tecnica del Comune per ciò che concerne la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di relativi all'acquisto dei sacchetti per la raccolta, che siano biodegradabili e diversi per colore in base al tipo di rifiuto da conferire;
 - b) al Comando di Polizia Municipale per le attività di controllo e accertamento;
 - c) al soggetto responsabile della gestione integrata dei rifiuti ATO ME4 S.p.a. per come disciplinato dalla presente Ordinanza.

Dispone inoltre:

- che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa;
- che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici;
- che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché ne sia data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze;

- Al Prefetto della Provincia di Messina;
- Al Questore della Provincia di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessore per l'Energia e i servizi di Pubblica Utilità;
- Alla S.R.R. Messina Provincia;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Malvagna;
- Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. 5 di Messina;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
- Al Comandante di Polizia Municipale;
- All'ATO ME 4 S.p.A.

INFORMA

che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

che norma dell'articolo 3. comma 4. della Legge 7 agosto 1990. n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971. n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DIFFIDA

Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate della vigilanza del rispetto della presente Ordinanza.

Malvagna, 31/07/2018



Il Sindaco
Giuseppe Cunsolo